



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2017.0017854 del 28/11/2017

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 379 "Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere"

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Malvezzi, De Corato, Baroni, Girelli, Santisi Saita, Tomasi, Cavalli, Romeo, Pizzul, Galli, Bruni, Fatuzzo).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

RAFFAELE CATTANEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai
sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge, Regione Lombardia, intervenendo sulla legge regionale n. 10/2004 *“Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della strada”*, intende riconoscere, anche in accoglimento delle istanze rivolte da associazioni rappresentative e in rafforzamento dei benefici già determinati dalla normativa nazionale, misure di sostegno a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, residenti o prestanti servizio in Lombardia, per fatti avvenuti nel territorio regionale lombardo.

Infatti, Regione Lombardia, che con l’art. 21 della L.R. 17/2015 e la L.R. 24/2017 ha riconosciuto misure di assistenza e aiuto a favore, rispettivamente, delle vittime dei reati della criminalità e delle vittime del terrorismo, intende, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, estendere tali misure anche alle vittime del dovere e ai loro familiari, aiutandoli ad affrontare le conseguenze del grave atto subito.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*), si intendono come vittime del dovere coloro i quali siano deceduti o abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro i quali abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il Ministero dell’Interno provvede al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie locali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.

Al 30 settembre 2017, nella graduatoria del Ministero dell’Interno, risultavano iscritte 3.400 vittime del dovere, compresi i soggetti equiparati, figurando, quale prima beneficiaria, la vittima di un evento risalente al 1961.

Nello specifico, il PDL si compone di due articoli.

L’articolo 1, che dispone le seguenti modifiche alla l.r. 10/2004:

- sostituzione del titolo con il seguente: *“Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere”* (art. 1, comma 1, lett. a);
- inserimento, all’art. 1, del comma 1 bis, che prevede misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere ed ai loro familiari, come individuate dalla normativa nazionale, anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali (art. 1, comma 1, lett. b);

- inserimento, dopo l'art. 2 bis (art. 1, comma 1, lett. c):
 - dell'art. 2 ter, che indica le misure di sostegno, non cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze, consistenti:
 - ✓ nell'erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate,
 - ✓ nell'assegnazione di borse di studio e nella riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere,
 - ✓ nella sospensione, su istanza di parte, degli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi, stabilendo, altresì, che la Giunta determini, anche con regolamento regionale, i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui trattasi;
 - dell'art. 2 quater, che definisce la misura degli stanziamenti per il finanziamento degli interventi individuati dalla proposta di legge;
 - dell'art. 2 quinquies, che stabilisce che le disposizioni degli articoli 2ter e 2quater si applicano agli eventi che si verificheranno a decorrere dal 2018.

L'articolo 2 dispone circa l'entrata in vigore.

Articolato

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla l.r. 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: *“Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere”*;

b) all'art. 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere ed ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.”

c) dopo l'articolo 2 bis, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 2 ter

(Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia, per fatti avvenuti nel territorio regionale lombardo, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse all'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere:

a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;

b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per

l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.

Art. 2 quater

(Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione dell'articolo 2 ter è istituito alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il "Fondo in favore delle vittime del dovere".

2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" Programma 2 "Sistema Integrato di Sicurezza Urbana" Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziare alla Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" Programma 2 "Sistema Integrato di Sicurezza Urbana" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 2 quinquies

(Norme finali)

1. Le disposizioni degli articoli 2ter e 2quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018."

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004, N. 10 (ISTITUZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA PER I SERVITORI DELLA REPUBBLICA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. E DELLE VITTIME DELLA STRADA)"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019
Fondo vittime del dovere	art. 2 ter, comma 1	no	Corrente	Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" "Capitolo 3.02.104.xxxx "Fondo per le vittime del dovere " (Aut/Corr)		60.000,00		Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 20.03 Altri fondi Capitolo 20.03.110.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI		-60.000,00	